



TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dr. Patrizia Mirenda, letti gli atti della causa iscritta al 1014/2022 R.G.; visto il provvedimento del 29 giugno 2022 con il quale il presidente di questa sezione, su delega del presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole espresso dal P.M. il 27 giugno 2022, ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

DISPONE

che entro il 15 settembre 2022 copia del ricorso da notificare ai contro interessati -siccome individuati in atti- sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania; che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Rinvia la causa all'udienza di discussione del 18 ottobre 2022 ore 10.15.

Dispone che la detta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prorogato dall'art. 23 co.1 del D.L. n. 137/2020, dall'art. 1 co.1 del D.L. n. 2/2021, dall'art. 6 del D.L. n. 44/2021, dall'articolo 7 co. 1 del D.L. n. 105/2021 e dall'articolo 16 co.1 del D.L. n. 228/2021;

assegna a tal fine alle parti termine sino alle ore 13.00 del quinto giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per lo scambio e il deposito telematico delle note contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine due, interlinea 1,5 e carattere 12;

invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell'attività sostitutiva dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

avvisa le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti, al fine dell'adozione, ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'articolo 181 comma 1 o dall'articolo 309 c.p.c.

Si comunichi.

Catania, 4 luglio 2022

Il giudice del lavoro  
*Dr. Patrizia Mirenda*